



Oggetto: Attuazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 nel territorio regionale: 1) revoca DDR n. 79 del 24 apr 2020 e 2) **ulteriore proroga della sospensione, nel periodo 4 mag - 30 giu 2020 compreso, dell'autorizzazione ed effettuazione di gare e prove cinofile**, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993. Notifica del DDR n. 84 del 4 mag 2020.

All'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino - sedi territoriali di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza

All'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo - sedi territoriali di Padova, Rovigo e Venezia

Ai Comandi/Servizi di Vigilanza Venatoria ed Ittica presso le Province del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia

LL. SS. a mezzo PEC:

provincia.belluno@pecveneto.it

protocollo@pec.provincia.padova.it

ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it

protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

polizia.provincia.vr@pecveneto.it

provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Al Coordinamento della Vigilanza Venatoria Volontaria (ai sensi del comma 7, articolo 27 della L. n. 157/1992) presso le Province del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia

LL. SS. a mezzo PEC:

provincia.belluno@pecveneto.it

Area Sviluppo Economico

Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria

Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494

agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio X0WJEA



protocollo@pec.provincia.padova.it
ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
polizia.provincia.vr@pecveneto.it
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Al Comando Regionale CUTFAA Comando Unità
per la Tutela Forestale, Ambientale e
Agroalimentare Carabinieri per il Veneto
a mezzo PEC: fpd44108@pec.carabinieri.it

Alle Associazioni Venatorie Regionali:
- FEDERCACCIA Veneto
- ACV Associazione Cacciatori Veneti
- CONFAVI
- ARCICACCIA Veneto
- ITALCACCIA Veneto
- ANLC Ass Naz LIBERA CACCIA Veneto
- EPS Ente Produttori Selvaggina Veneto
- ENALCACCIA Veneto

LL. SS. a mezzo PEC:

fidc.veneto@pec.it
anlcregioneveneto@pec.it
associazionecacciatoriveneti@pec.it
confavi@pec.it
rimax@pec.it
arcicacciaveneto@pec.it
epsveneto@confagricoltura.legalmail.it
tarcisio.defranceschi@postecert.it

- ANUU

a mezzo posta ordinaria:
via Padana Inferiore Ovest, 58
I-37045 Legnago VR

Alle Associazioni Agricole Regionali:
CONFAGRICOLTURA Veneto
CIA Veneto

Area Sviluppo Economico
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it



COLDIRETTI Veneto
COPAGRI Veneto
AGRIVENETO
ANPA Veneto
LL. SS. a mezzo PEC:
confagricolturaveneto@pec.it
ciaveneto@pec.it
veneto@pec.coldiretti.it
copagriveneto@pec.it
agridelveneto@pec.it
cesianordest@pec.it

Alla Direzione Regionale Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria
- sede -

All'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie
a mezzo PEC: izsvenezie@legalmail.it

Si provvede alla notifica, in allegato alla presente, del DDR n. 84 del 4 mag 2020, avente ad oggetto «Attuazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 nel territorio regionale: 1) revoca DDR n. 79 del 24 apr 2020 e 2) ulteriore proroga della sospensione, nel periodo 4 mag - 30 giu 2020 compreso, dell'autorizzazione ed effettuazione di gare e prove cinofile, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993.», con cui si è disposto quanto segue:

«2. di revocare, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate ed in forma integrale, le disposizioni operative adottate con DDR n. 79 del 24 apr 2020 del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e, quindi, di revocare il DDR n. 79 del 24 apr 2020, con decorrenza dal giorno 4 mag 2020;

3. di disporre, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, un regime - complessivo ed incondizionato ed a titolo precario e temporaneo - di **sospensione**:

- del rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia;

- dello **svolgimento di gare e prove cinofile per cani** da caccia, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;

4. di fissare, in riferimento al regime di **sospensione** - a carattere straordinario e transitorio - di cui al precedente punto 3, un arco temporale di attuazione compreso tra il giorno **4 maggio 2020**

Area Sviluppo Economico
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it



ed il giorno 30 giu 2020 compreso, fatta salva la possibilità di anticipare o prorogare ulteriormente il predetto termine ultimo sulla base degli esiti della situazione epidemiologica complessiva nazionale e regionale ed in attuazione dei provvedimenti governativi e regionali;

5. di evidenziare ai soggetti esercenti l'attività di allenamento ed addestramento di cani da caccia nell'ambito di aree istituite ed autorizzate ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993 - Zone di Addestramento Cani (di seguito anche «ZAC») - ovvero di aree istituite ed autorizzate ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 della medesima L. R. n. 50/1993, all'interno di Aziende Agri-Turistico-Venatorie (di seguito anche «ZAC-AATV»), AATV istituite ai sensi dell'articolo 30 e dell'Allegato B della L. R. n. 50/1993, in quanto attività economiche e di contatto sociale, di rispettare scrupolosamente « ... l'obbligo per esercenti di attività economiche e di contatto sociale di consentire la presenza di persone solo se distanziate di un metro, munite di mascherine e guanti o liquido igienizzante;», e, a tal fine, di richiamare le disposizioni operative recate dall'Allegato 1 all'OPGR n. 44 del 3 mag 2020;».

Si chiede alle Strutture regionali in indirizzo, con cortese urgenza, di portare a conoscenza dei contenuti del predetto DDR gli Ambiti Territoriali di Caccia, i Comprensori Alpini di Caccia, i soggetti titolari di autorizzazione per ZAC, i Concessionari di AATV che comprendano aree autorizzate a ZAC-AATV nonché i soggetti titolari di autorizzazione per lo svolgimento di gare e manifestazioni cinofile, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e -bis e dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993.

Alle Associazioni Venatorie ed Agricole in indirizzo, per il tramite delle proprie articolazioni territoriali, si chiede di voler assicurare adeguata informazione e conoscenza del provvedimento complessivo in ambito provinciale e locale.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

Cordiali saluti

Il Direttore

- dr. Gianluca Fregolent -

Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria

*Responsabile del procedimento (L. n. 241/1990): Pagnani dr. agr. Paolo
Resp. PO Raccordo Attività Vigilanza Ittico-Venatoria e Agroalimentare
tel. +390412795665 mob. +393488938701 e-mail paolo.pagnani@regione.veneto.it
Referente pratica: _____ - tel. +39041279 _____ - e-mail _____@regione.veneto.it*

copia cartacea composta di 4 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da FREGOLENT GIANLUCA, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sviluppo Economico
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio X0WJEA



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Decreto n. **847** del **04 MAG. 2020**

OGGETTO: Attuazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 nel territorio regionale: 1) revoca DDR n. 79 del 24 apr 2020 e 2) ulteriore proroga della sospensione, nel periodo 4 mag - 30 giu 2020 compreso, dell'autorizzazione ed effettuazione di gare e prove cinofile, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Si dispone, in attuazione delle disposizioni di cui all'OPGR n. 44 del 3 mag 2020 la revoca, a far data dal 4 mag 2020, del DDR n. 79/2020 e la reiterazione, nel periodo 4 mag - 30 giu 2020, della sospensione dell'autorizzazione ed effettuazione di gare e prove cinofile, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993; pertanto, dal 4 mag 2020 risulta esercitabile l'attività di addestramento ed allenamento di cani da caccia ai sensi dei commi 1 e 1-bis della L. R. n. 50/1993.

ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA:

- articolo 18, commi 1, 1-bis, 3 e 4 della L. R. n. 50/1993;
- DDR n. 213 del 11 ott 2019;
- DDR n. 49 del 11 mar 2020;
- DDR n. 59 del 3 apr 2020;
- DDR n. 67 del 10 apr 2020;
- DDR n. 79 del 24 apr 2020;

- Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (Gazzetta Ufficiale [GU] 1 feb 2020, n. 26);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri [DPCM] del 8 marzo 2020 (GU 8 marzo 2020, n. 59);
- DPCM 9 marzo 2020 (GU 9 marzo 2020, n. 62);
- DPCM 11 marzo 2020 (GU 11 marzo 2020, n. 64);
- Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 (GU 20 mar 2020, n. 73);
- DPCM 22 marzo 2020 (GU 22 marzo 2020, n. 76);
- Decreto Ministro Sviluppo Economico 25 mar 2020 (GU 26 mar 2020, n. 80)
- Ordinanza del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 28 marzo 2020;
- DPCM 1 aprile 2020 (GU 2 aprile 2020, n. 88);
- DPCM 10 aprile 2020 (GU 11 aprile 2020, n. 97);
- DPCM 26 aprile 2020 (GU 27 aprile 2020, n. 108);

- Decreto-Legge [D. L.] 17 marzo 2020, n. 18 (GU 17 marzo 2020, n. 70), convertito, con modifiche, in L. 27 apr 2020, n. 27;
- D. L. 25 marzo 2020, n. 19 (GU 25 marzo 2020, n. 79);
- D. L. 8 aprile 2020, n. 23 (GU 8 aprile 2020, n. 94);
- D. L. 30 aprile 2020, n. 28 (GU 30 aprile 2020, n. 111);

- Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per gli Affari Polizia Amministrativa e Sociale prot. n. 557/PAS/U/003568 del 19 marzo 2020;
- Circolare del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro prot. n. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ. 24542 - 24543 - 24544 - 24546 - 24547 - 24548 del 14 aprile 2020;

- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale [OPGR] n. 33 del 20 marzo 2020 (Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto [BUR] 20 marzo 2020, n. 37);
- OPGR n. 37 del 3 aprile 2020 (BUR 3 aprile 2020, n. 45);
- OPGR n. 38 del 4 aprile 2020 (BUR 6 aprile 2020, n. 46);
- OPGR n. 40 del 13 aprile 2020 (BUR 13 aprile 2020, n. 50);
- OPGR n. 42 del 24 aprile 2020 (BUR 24 aprile 2020, n. 55);
- OPGR n. 43 del 27 aprile 2020 (BUR 27 aprile 2020, n. 56);
- OPGR n. 44 del 3 maggio 2020 (BUR 3 maggio 2020, n. 59);
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale [DPGR] n. 24 del 23 febbraio 2020 (BUR 1 marzo 2020, n. 31);
- DPGR n. 35 del 1 aprile 2020 (BUR 3 aprile 2020, n. 45);

**IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE
E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA**

PREMESSO CHE con legge regionale 31 dic 2012, n. 54, come modificata ed integrata, da ultimo, con L. R. n. 4/2016, è stato delineato il nuovo assetto e modello organizzativo dell'Ente e **DATO ATTO** che, nell'ambito del quadro organizzativo complessivo, la Giunta regionale ha disposto di individuare, rispettivamente con DGR n. 435/2016, n. 802/2016 e n. 803/2016, le Aree di Coordinamento, le Direzioni regionali e le Unità Organizzative e che, con successive DGR, la Giunta regionale ha altresì disposto l'individuazione dei Direttori responsabili delle Aree, delle Direzioni e delle Unità Organizzative;

DATO ATTO altresì che, all'interno del predetto quadro organizzativo complessivo, la Giunta regionale ha disposto di adottare modifiche ed integrazioni al predetto assetto organizzativo, di cui, da ultimo, con DGR n. 1079/2019, con specifico riferimento, per la medesima DGR n. 1079/2019, al processo di riordino conseguente alla L. n. 56/2014 ed alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018 e concernente le funzioni ed attribuzioni gestionali, operative ed amministrative in materia di pianificazione e gestione faunistico-venatoria, di tutela e protezione della fauna selvatica, di regolamentazione del prelievo venatorio e di controllo della fauna selvatica, in attuazione delle disposizioni di cui alla L. n. 157/1992 ed alla L. R. n. 50/1993;

RICHIAMATA la DGR n. 1244/2019, con cui si è disposto di precisare che tutti i vari ambiti ed aspetti connessi al nuovo assetto organizzativo decorrono dal 1 ott 2019 e, in particolare, le disposizioni normative in ordine alla gestione della fase transitoria del riordino in parola previste dall'articolo 11 della L. R. n. 30/2018 e, a tal fine, quanto dispone il punto 23 della dianzi-richiamata DGR n. 1079/2019;

RICHIAMATO il DDR n. 213 del 11 ott 2019, con cui, in attuazione delle disposizioni recate al predetto punto 23 della DGR n. 1079/2019, si è provveduto all'individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi in materia di caccia e pesca di competenza dei Direttori delle Unità Organizzative «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino ed Alpino» e «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo», e fatto specifico riferimento all'Allegato A al predetto DDR;

CONSIDERATO e VALUTATO che, a mente delle previsioni del predetto punto 23 della DGR n. 1079/2019 e di quanto disposto con il dianzi-richiamato DDR n. 213 del 11 ottobre 2019, compete quindi al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria l'adozione di atti e provvedimenti aventi carattere e rilievo complessivo e generale e che, comunque, vadano ad esplicare la propria efficacia in un complessivo ambito regionale ovvero anche solo interprovinciale ma che comprenda sia l'Ambito Prealpino ed Alpino che l'Ambito Litoraneo;

VISTO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gen 2020 è stato dichiarato, per la durata di mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in riferimento alla presenza, nel territorio nazionale, del virus COVID-19;

RICHIAMATI i DDPCM adottati in data 8, 9, 11 e 22 mar 2020, 1, 10 e 26 apr 2020, con i quali sono state adottate - e via via modificate, adattate, coordinate ed integrate - una serie di misure operative e prescrittive, rivolte e destinate a tutta la popolazione ed al complessivo contesto territoriale nazionale, finalizzate al contenimento ed alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con decorrenza a far data dal 8 mar 2020 e sino alla data del 3 mag 2020;

CONSIDERATO che tra queste misure e con la medesima estensione temporale, è previsto:

- un generale quadro di divieti e limitazioni allo spostamento di persone nel territorio, fatte salve deroghe per comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza, situazione di necessità e motivi di salute;
- il divieto assoluto di ogni forma di assembramento tra persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e che, a seguito dell'adozione del DPCM 22 mar 2020 e dei successivi DDPCM 1, 10 e 26 apr 2020, sono state previste ulteriori misure in tal senso, concernenti il blocco, la sospensione o la limitazione di attività produttive e commerciali, il divieto allo spostamento al di fuori del comune di residenza (fatte salve le dianzi-indicate deroghe) oltre che la conferma del divieto di assembramento;

RICHIAMATI il Decreto-Legge 17 mar 2020, n. 18 «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», il D. L. 25 mar 2020, n. 19 «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», il D. L. 8 apr 2020, n. 23 «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» ed il - D. L. 30 aprile 2020, n. 28 «Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19.», con i quali, tra l'altro, è stata adottata e via via consolidata una cornice normativa ai fini di un assestamento, consolidamento e coordinamento, tra il livello nazionale e quello regionale, rispetto all'adozione delle misure di divieto/limitazione di cui trattasi;

RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 20 mar 2020, n. 34 del 24 mar 2020, n. 36 del 2 apr 2020, n. 37 del 3 apr 2020, n. 38 del 4 apr 2020, n. 39 del 6 apr 2020, n. 40 del 13 apr 2020 e n. 44 del 3 mag 2020, con cui sono state adottate disposizioni, prescrizioni e eventuali ulteriori limitazioni rispetto alle dianzi-richiamate misure di divieto/limitazione agli spostamenti e divieto assoluto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 1 apr 2020, con cui si è provveduto alla dichiarazione dello stato di crisi per il settore primario in relazione alle restrizioni derivate dal rischio sanitario COVID-19;

CONSIDERATO che, in sede di prima adozione dei provvedimenti, sia governativi e regionali concernenti il divieto/limitazione agli spostamenti di persone ed il divieto assoluto di ogni forma di assembramento tra persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico, la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria ha provveduto ad una puntuale rilevazione per individuare quali, tra le attività in materia di pianificazione e gestione faunistico-venatoria, di tutela e protezione della fauna selvatica, di regolamentazione del prelievo venatorio e di controllo della fauna selvatica, in attuazione delle disposizioni di cui alla L. n. 157/1992 ed alla L. R. n. 50/1993, per la loro modalità attuativa, oltre che in riferimento ad eventuali limitazioni/vincoli di natura temporale, dovessero essere oggetto di un diverso e straordinario regime di realizzazione e/o da assoggettare a diversa regolazione;

Mod. A - originale Ddr n. 847 del pag. 3 di 7

04 MAG. 2020

CONSIDERATO che, in esito a tale rilevazione, sono state tra l'altro individuate, quali attività e funzioni che dovevano essere oggetto di un diverso e straordinario regime di realizzazione e/o di diversa regolazione quelle oggetto di autorizzazione ai sensi, rispettivamente, dei commi 1, 1-bis, 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, ossia quelle relative all'allenamento, addestramento ed uso dei cani, sia nell'ambito di zone destinate all'allenamento, addestramento e allo svolgimento delle gare dei cani da caccia di cui ai commi 1 e 1-bis che nell'ambito di gare e prove cinofile di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 18, in ragione del fatto che trattasi di attività che prevede lo spostamento e l'assembramento di persone nel territorio, oltre che evidenziare una puntuale connotazione quali eventi e competizioni sportive;

RILEVATO che, in ragione del quadro normativo e prescrittivo all'epoca e sin qui vigente e con DDR n. 49 del 11 mar 2020 (per il periodo 11 mar – 3 apr 2020 compreso), DDR n. 59 del 3 apr 2020 (per il periodo 4 – 13 apr 2020 compreso), DDR n. 67 del 10 apr 2020 (per il periodo 14 – 30 apr 2020 compreso) e DDR n. 79 del 25 apr 2020 (per il periodo 1 – 31 mag 2020 compreso), si è disposta la sospensione, complessiva ed incondizionata, delle attività di seguito indicate:

«- attività di rilascio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per l'istituzione di zone destinate all'allenamento, all'addestramento ed allo svolgimento di gare di cani da caccia;

- attività di allenamento, addestramento e svolgimento di gare di cani da caccia nell'ambito delle zone, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi del comma 1 e del comma 1-bis dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;

- attività di rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia;

- svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;»;

CONSIDERATO e VALUTATO che, in riferimento alle disposizioni e prescrizioni adottate con il d. n. 79 del 24 apr 2020, le stesse erano motivate dagli esiti del quadro epidemiologico complessivo e dall'allora vigente (alla data di predisposizione ed adozione del medesimo DDR) quadro normativo, di rango nazionale e regionale e, su tale base, le medesime motivazioni non potevano che essere orientate ad una rigorosa applicazione dei principi di precauzione, prevenzione e proporzionalità;

RICHIAMATI i contenuti della sezione FAQ (*Frequently Asked Questions*) della sezione informativa «COVID-19» del sito web istituzionale www.regione.veneto.it, fatto specifico riferimento alla FAQ n. 1 del 1 mag 2020, che di seguito si riporta «1) Le associazioni cinofile di protezione civile possono svolgere l'attività di addestramento dei cani ed effettuare spostamenti? Sì, in tutto il territorio nazionale, salva l'opportunità della limitazione degli spostamenti al necessario. In base all'art. 2, comma 3, DPCM, non è sospesa l'attività di "pubblica utilità" nella quale rientra quella di protezione civile (v. art. 1 d.lgs. 1/18).»;

RICHIAMATA l'OPGR n. 44 del 3 mag 2020, pubblicata sul BUR n. 59 del 3 mag 2020, con cui si è disposto, tra l'altro, quanto segue: « ... omissis ... **4. Attività motoria e sportiva nel territorio regionale:** È consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo familiare di attività sportiva o motoria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, camminata, corsa, ciclismo, tiro con l'arco, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio, ecc... Al fine di svolgere l'attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività, nei limiti del territorio regionale; è consentita l'attività motoria collegata all'addestramento di animali all'aperto,» e **DATO ATTO** che la medesima OPGR dispone altresì, per tutte le attività oggetto di regolamentazione « ... di confermare l'obbligo per esercenti di attività economiche e di contatto sociale di consentire la presenza di persone solo se distanziate di un metro, munite di mascherine e guanti o liquido igienizzante;»;

RILEVATO che le misure disposte con la medesima OPGR n. 44 del 3 mag 2020 trovano applicazione su tutto il territorio regionale, con effetto dal 4 maggio 2020 e sino al 17 maggio 2020 e, per quanto ivi non previsto, si richiamano le norme e le disposizioni di cui al al DPCM 26 apr 2020 e successive modifiche;

VALUTATO, pertanto che, in applicazione della predetta OPGR n. 44 del 3 mag 2020, si rende pertanto necessario provvedere:

- alla revoca della sospensione, complessiva ed incondizionata, delle attività di seguito indicate:
«- rilascio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per l'istituzione di zone destinate all'allenamento, all'addestramento ed allo svolgimento di gare di cani da caccia;
- attività di allenamento, addestramento e svolgimento di gare di cani da caccia nell'ambito delle zone, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi del comma 1 e del comma 1-bis dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;», con decorrenza dal giorno 4 mag 2020;
- al mantenimento della sospensione, complessiva ed incondizionata, delle attività di seguito indicate:
«- rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia;
- svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;», in quanto tali attività prevedono sia l'assembramento, anche se limitato nel tempo, di importanti contingenti di persone, comprendendo i conduttori, gli allenatori, i giudici e gli arbitri, gli addetti all'organizzazione oltre che il pubblico interessato a gare e manifestazioni cinofile sia anche, con particolare riferimento a gare a carattere interregionale e nazionale che si svolgono tradizionalmente nel territorio veneto, allo spostamento ed alla presenza di persone provenienti da vari contesti territoriali, nazionali ed in alcuni casi di Stati esteri frontalieri;

RITENUTO, pertanto, di provvedere:

- alla revoca del DDR n. 79 del 24 apr 2020, con decorrenza dal giorno 4 mag 2020;
- di disporre la sospensione, complessiva ed incondizionata ed a titolo precario e temporaneo, delle attività di seguito indicate:
«- rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia;
- svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;», con decorrenza dal giorno 4 mag 2020 e sino al 31 mag 2020, fatta salva la possibilità di anticipare o prorogare ulteriormente il predetto termine ultimo sulla base degli esiti della situazione epidemiologica complessiva nazionale e regionale ed in attuazione dei provvedimenti governativi e regionali;
- di evidenziare ai soggetti esercenti l'attività di allenamento ed addestramento di cani da caccia nell'ambito di aree istituite ed autorizzate ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993 - Zone di Addestramento Cani (di seguito anche «ZAC») - ovvero di aree istituite ed autorizzate ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 della medesima L. R. n. 50/1993, all'interno di Aziende Agri-Turistico-Venatorie (di seguito anche «ZAC-AATV»), AATV istituite ai sensi dell'articolo 30 e dell'Allegato B della L. R. n. 50/1993, in quanto attività economiche e di contatto sociale, di rispettare scrupolosamente « ... l'obbligo per esercenti di attività economiche e di contatto sociale di consentire la presenza di persone solo se distanziate di un metro, munite di mascherine e guanti o liquido igienizzante;», e, a tal fine, di richiamare le disposizioni operative recate dall'Allegato 1 all'OPGR n. 44 del 3 mag 2020;

RITENUTO, inoltre, di provvedere, a seguito dell'adozione del presente provvedimento:

- all'immediata notifica dello stesso alle Unità Organizzative «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino ed Alpino» e «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo», ai Corpi/Servizi di Vigilanza Venatoria presso le province e la Città metropolitana di Venezia, all'Arma dei Carabinieri - Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari per la Regione del Veneto, alle Associazioni Venatorie ed Agricole regionali;

- all'immediata notifica dello stesso agli Uffici Territoriali di Governo/Prefetture del territorio regionale, in ragione del ruolo e delle funzioni svolte dalle strutture governative territoriali in materia di attività di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 nel territorio regionale;

Tutto ciò premesso,

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 «*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.*»;

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «*Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.*»

RICHIAMATO in particolare, quanto prevedono le disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 3 e 4 dell'articolo 18 e di cui al comma 4 dell'articolo 30 della medesima L. R. n. 50/1993;

VISTA la L. R. 31 dicembre 2012, n. 54 «*Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 «Statuto del Veneto»*»;

VISTO il Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 «*Regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali della giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "statuto del veneto" e sue successive modificazioni.*»;

RICHIAMATA la DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 «*Funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25." Definizione del modello organizzativo.*»;

RICHIAMATA la DGR n. 1244 del 20 agosto 2019 «*DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 «Funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25." Definizione del modello organizzativo.*» *Precisazioni.*»;

RICHIAMATA la DGR n. 357 del 26 marzo 2019 «*Attivazione del Servizio regionale di vigilanza, come definito nella DGR n. 1942 del 21 dicembre 2018 di adozione del Regolamento regionale e riallocazione delle funzioni non fondamentali delle Province in materia di caccia e pesca (Artt. 1, 2, 4, 5, 6 L.R. 30 dicembre 2016, n. 30). Determinazioni.*»;

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, come modificato con D. Lgs. n.126 del 10 agosto 2014, e, in particolare, l'Allegato 4.2;

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 «*Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione*»;

VISTA la Legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 «*Collegato alla legge di stabilità regionale 2020*»;

VISTA la Legge regionale 25 novembre 2019, n. 45 «*Legge di stabilità regionale 2020*»;

VISTA la Legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 «*Bilancio di previsione 2020-2022*»;

VISTA la DGR n. 1716 del 29 novembre 2019 «*Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022*»;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 10 del 16 dicembre 2019 «*Bilancio finanziario e gestionale 2020*»;

VISTA la DGR n. 30 del 21 gennaio 2020 «*Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2020-2022*»;

ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale,

Mod. A – originale Ddr n.

84

del

04 MAG. 2020

pag. 6 di 7

DECRETA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di revocare, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate ed in forma integrale, le disposizioni operative adottate con DDR n. 79 del 24 apr 2020 del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e, quindi, di revocare il DDR n. 79 del 24 apr 2020, con decorrenza dal giorno 4 mag 2020;
3. di disporre, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, un regime - complessivo ed incondizionato ed a titolo precario e temporaneo - di sospensione:
 - del rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia;
 - dello svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;
4. di fissare, in riferimento al regime di sospensione - a carattere straordinario e transitorio - di cui al precedente punto 3, un arco temporale di attuazione compreso tra il giorno 4 maggio 2020 ed il giorno 30 giu 2020 compreso, fatta salva la possibilità di anticipare o prorogare ulteriormente il predetto termine ultimo sulla base degli esiti della situazione epidemiologica complessiva nazionale e regionale ed in attuazione dei provvedimenti governativi e regionali;
5. di evidenziare ai soggetti esercenti l'attività di allenamento ed addestramento di cani da caccia nell'ambito di aree istituite ed autorizzate ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993 - Zone di Addestramento Cani (di seguito anche «ZAC») - ovvero di aree istituite ed autorizzate ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 della medesima L. R. n. 50/1993, all'interno di Aziende Agri-Turistico-Venatorie (di seguito anche «ZAC-AATV»), AATV istituite ai sensi dell'articolo 30 e dell'Allegato B della L. R. n. 50/1993, in quanto attività economiche e di contatto sociale, di rispettare scrupolosamente « ... l'obbligo per esercenti di attività economiche e di contatto sociale di consentire la presenza di persone solo se distanziate di un metro, munite di mascherine e guanti o liquido igienizzante;», e, a tal fine, di richiamare le disposizioni operative recate dall'Allegato 1 all'OPGR n. 44 del 3 mag 2020;
6. di provvedere, a seguito di adozione del presente provvedimento, all'immediata notifica dello stesso alle Unità Organizzative «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino ed Alpino» e «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo», ai Corpi/Servizi di Vigilanza Venatoria presso le province e la Città metropolitana di Venezia, all'Arma dei Carabinieri - Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari per la Regione del Veneto, alle Associazioni Venatorie ed Agricole regionali;
7. di provvedere, a seguito di adozione del presente provvedimento e nell'ambito del ruolo e delle funzioni svolte dalle strutture governative territoriali in materia di attività di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 nel territorio regionale, all'immediata notifica dello stesso agli Uffici Territoriali di Governo/Prefetture del territorio regionale;
8. di dare atto che, in ragione di quanto disposto ai precedenti punti da 2 a 5 compreso, l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del Bilancio regionale;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammissibile alternativamente il ricorso al Capo dello Stato entro i termini e con le modalità di cui al DPR 24 novembre 1971, n. 1199 o il ricorso al T. A. R. per il Veneto entro i termini e con le modalità di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



IL DIRETTORE

dr. Gianluca FRECOLENTI

